

FAQ n. 1 – I siti da candidare per interventi di recupero e ristrutturazione funzionale e da destinare a luoghi di cultura devono necessariamente essere gravati da vincolo di interesse culturale ai sensi del Codice BB.CC.?

No, il sito oggetto di intervento potrebbe anche non essere vincolato, purché sia univocamente destinato ad ospitare uno dei luoghi di cultura di cui al Codice dei BB.CC.

FAQ n. 2 Con riferimento a siti che non sono prevalentemente o esclusivamente destinati al culto, è considerato candidabile un bene in cui solo occasionalmente si svolgono iniziative connesse alle attività di interesse religioso e/o spirituale della Parrocchia di riferimento?

Premesso che l'ufficio non può sostituirsi alla Commissione di valutazione apposita nell'effettuare una pre-verifica dei casi, si ricorda che il bene oggetto di intervento deve essere destinato a luogo di cultura ai sensi del Codice dei BB.CC. e che, quanto alla "occasionalità" di usi spirituali rispetto agli usi culturali, il piano di gestione e la relazione dovranno essere oggetto di specifica valutazione.

FAQ n. 3 - Il beneficiario del finanziamento deve applicare la normativa del codice degli appalti relativamente alle varie procedure di affidamento sia di servizi, forniture e lavori?

Nell'attuazione del progetto il soggetto beneficiario, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e pertanto soggetto privato, dovrà rispettare i principi generali di concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e, in caso di intervento che beneficia di un contributo finanziario pubblico superiore a Euro 1.000.000,00 e sia sovvenzionato direttamente da soggetti pubblici (Comune, Regione, Stato, Unione europea) in misura superiore al 50%, anche la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

FAQ n. 4 - Una Parrocchia che detenga la piena disponibilità di una porzione di edificio di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC) può candidare una proposta progettuale per il recupero e la rifunzionalizzazione di questa porzione di edificio?

I beni del Fondo Edifici di Culto (FEC) appartengono allo Stato italiano e comprendono principalmente chiese di interesse storico-artistico, aree archeologiche, museali e altri beni culturali. Questo patrimonio proviene dagli ordini religiosi soppressi e dai beni ecclesiastici nazionalizzati tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, secondo la legislazione del tempo ("leggi eversive"). La gestione e la conservazione di questi beni sono affidate di norma al Ministero dell'Interno, che si avvale per questo delle SABAP territorialmente competenti e dei fondi specificamente dedicati a questo patrimonio.

Tuttavia per gli interventi di valorizzazione l'ente ecclesiastico che abbia in disponibilità il bene afferente al FEC può candidare lo stesso bene sulla presente linea di finanziamento a condizione che sia già in possesso, o possa acquisire propedeuticamente alla concessione del finanziamento regionale, di apposita dichiarazione che autorizzi l'ente a intervenire per il recupero e la valorizzazione del bene, in luogo della SABAP competente, e comunque con la supervisione della stessa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

FAQ n. 5 – In merito alla lettera b) del paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico “documentazione comprovante la proprietà dell’immobile oggetto di intervento e apposita attestazione sulla piena disponibilità d’uso dello stesso immobile”, è necessario allegare l’atto di acquisizione della proprietà a pena di inammissibilità dell’istanza?

La proprietà del bene e la sua piena disponibilità possono essere oggetto di apposita DSAN a firma del legale rappresentante; in particolare per quanto riguarda la proprietà, affinché si possa ritenere sufficiente la suddetta DSAN, è necessario che dalla documentazione di progetto si possano evincere gli estremi dell’atto di proprietà, rinviando l’acquisizione dello stesso, a cura dell’ufficio preposto, ad una fase successiva alla valutazione e precedente all’eventuale ammissione a finanziamento del progetto candidato

FAQ n. 6 – In merito alla lettera l) del paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico “atto/i di approvazione degli elaborati progettuali” quale atto va allegato a pena di inammissibilità dell’istanza?

Premesso che l’atto di verifica del livello progettuale candidato, l’atto di validazione del livello progettuale candidato e l’atto di approvazione del progetto sono atti distinti, si precisa quanto segue.

L’atto di approvazione del progetto deve essere redatto e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che presenta l’istanza di finanziamento, può essere co-firmato dal tecnico che ha redatto il progetto, ma non è sufficiente la sola firma di quest’ultimo.

L’atto di verifica del livello progettuale candidato e l’atto di approvazione del progetto vengono richiesti a pena di inammissibilità dell’istanza, mentre l’atto di validazione del livello progettuale candidato è un allegato facoltativo nel rispetto di quanto prestabilito dal format di domanda così come caricato sul portale web Servizi Digitali Regione Puglia alla sezione Catalogo_Bandi/Turismo_e_Cultura (“Avviso 2025 – Valorizzazione Luoghi di cultura di Enti Ecclesiastici”).

FAQ n. 7 - Quali sono gli elaborati progettuali richiesti quale “documentazione progettuale”?

Elaborati che devono essere presenti nel fascicolo di candidatura:

1. in caso di progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi dell’art. 6 co. 7 dell’All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati essenziali sono quelli di cui alle lettere a), b), c), e), h), i), l), m), n), o);
2. in caso di progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 22 co. 4 dell’All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati essenziali sono quelli di cui alle lettere a), b), c), f), h), i), l), m), o).

Viene in ogni caso precisato che tutta la documentazione richiesta dal Codice degli Appalti dovrà essere acquisita dagli uffici, ma al fine di poter procedere con la valutazione dell’istanza, quantomeno la documentazione sopra individuata è considerata essenziale, cioè senza di essa non è possibile procedere alla valutazione; gli altri allegati richiesti dal Codice potranno essere acquisiti dagli uffici nelle fasi successive, e in ogni caso propedeuticamente alla sottoscrizione eventuale del disciplinare di ammissione a finanziamento.

Per i beni gravati da vincolo di interesse culturale (cfr. par. 3.1 dell’Avviso) la proposta progettuale dovrà, inoltre, essere corredata dei seguenti elaborati ai sensi dell’Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023:

- in caso di progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi dell’art. 13 c. 2 dell’All. II.18 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).
- in caso di progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 15 c. 2 dell’All. II.18 del D.Lgs. 36/2023, gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), l).

FAQ n. 8 – La “scheda tecnica” ex art. 14 dell’All.to II.18 del D.Lgs 36/2003:

Laddove venga candidato un bene culturale di cui all’art. 10 s.s. del D.Lgs 42/2004, la documentazione progettuale viene considerata completa ai fini della valutazione, in presenza anche della sola redazione della “scheda tecnica”, cioè nelle more che la stessa venga trasmessa formalmente alla SABAP territorialmente competente o ancor più che la stessa risulti approvata.

FAQ n. 9 - Chiarimento Allegati A3 e A4

Si chiarisce che la scheda di verifica di conformità al principio DNSH (richiesta obbligatoriamente) è contenuta nell’Allegato A4 dell’Avviso, anziché nell’Allegato A3, come erroneamente indicato nell’Allegato A1 - Istanza di finanziamento lett. e).

Mentre la verifica climatica dell’infrastruttura oggetto della proposta progettuale (eventuale) è contenuta nell’Allegato A3 dell’Avviso, anziché nell’Allegato A4, come erroneamente indicato nell’Allegato A1 - Istanza di finanziamento lett. f).

FAQ n. 10 - Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione sostanziale come esplicitare la proposta relativamente ai criteri e sub-criteri B.1.2, C.1, C.2, D ed E della griglia di valutazione?

*Per quanto riguarda il **sub-criterio B.1.2** della griglia di valutazione sostanziale, il punteggio come esplicitato nella griglia di valutazione potrà essere attribuito solo in presenza di una puntuale esplicitazione delle strategie di rigenerazione urbana in essere che insistono direttamente sull’area di intervento a valere su altre misure di finanziamento, e con le quali strategie l’intervento proposto si connette direttamente.*

*Per quanto riguarda il criterio C della griglia di valutazione sostanziale, e più specificamente per il **sub-criterio C.1**, il punteggio come esplicitato nella griglia di valutazione potrà essere attribuito solo in presenza di un dettaglio descrittivo da cui possa evincersi la coerenza tra gli elaborati progettuali (es.: computo metrico-estimativo, lay-out funzionale, relazione descrittiva) rispetto a quali siano le tecnologie inclusive, i materiali e i dispositivi per l’accessibilità linguistica, nonché le azioni dedicate alle categorie svantaggiate che si intende porre in essere, sia in termini qualitativi che quantitativi. Dunque si chiede che vi sia coerenza tra quanto dichiarato verbalmente nella scheda progettuale e quanto si rinviene dagli elaborati progettuali.*

*Allo stesso modo anche per il **sub-criterio C.2** il punteggio come esplicitato nella griglia di valutazione potrà essere attribuito solo in presenza di un dettaglio descrittivo delle soluzioni progettuali di adeguamento/superamento degli standard previsti in materia di accessibilità fisica/strutturale a favore di persone con disabilità.*

*Con riferimento al **criterio D**, le forme di collaborazione/partecipazione valutabili devono avere ad oggetto aspetti legati alla fruizione del bene candidato con particolare riferimento ai servizi rivolti all’utenza.*

*Con riferimento infine al **criterio E**, le soluzioni proposte in termini di innovazione tecnologica e sociale dell’offerta culturale dovranno essere sostenute da esempi puntuali che consentano alla Commissione medesima di apprezzare lo sforzo creativo e progettuale da parte del soggetto proponente.*

FAQ n. 11 - Ad integrazione di quanto già riportato nella FAQ n. 2, si chiede se il sito oggetto di intervento debba essere necessariamente un edificio non adibito al culto o un ex edificio di culto sconsacrato, o possa essere anche un edificio di culto consacrato?

Riprendendo la lettera dell'Avviso pubblico per la selezione di interventi di valorizzazione, fruizione e messa in rete dei beni immobili e mobili del patrimonio culturale di proprietà e nella piena disponibilità degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, si chiede espressamente che i siti oggetto di intervento "non abbiano un prevalente uso religioso connesso al culto".

Il concetto di "prevalenza" consente di poter considerare ammissibili a finanziamento anche edifici di culto non sconsacrati, ma che non costituiscano la sede stabile e continuativa delle attività di culto della Parrocchia o di altro E.E. di riferimento, con ciò intendendo ad esempio chiese rurali o rettorie o altri immobili siti nel centro abitato, che abbiano rilevante interesse storico-architettonico e che - pur potendo in alcuni momenti specifici dell'anno sede di riti liturgici o incontri dalla valenza spirituale - siano oggetto di un recupero espressamente finalizzato all'allestimento di un luogo di cultura come strettamente inteso dal Codice dei Beni Culturali e siano destinati alla fruizione di attività culturali aperte alla collettività locale come ai visitatori e ai potenziali flussi turistici.

A tal fine particolarmente importanti sono le informazioni che potranno evincersi dagli elaborati progettuali (planimetrie e rendering) per visionare gli allestimenti finali pensati per il bene candidato e gli elementi forniti con il cosiddetto piano di gestione del bene riportato nella Scheda tecnica (All. 2) e in altre relazioni descrittive a corredo del fascicolo progettuale, da cui si possa chiaramente evincere, ad esempio, informazioni su quali allestimenti, per quali servizi culturali connessi al bene, con quali organizzazioni culturali e istituti di cultura saranno realizzate e con quali forme di gestione o accordi di collaborazione, quale parte del cronoprogramma di progetto sarà impiegato per detti allestimenti, l'impegno a mantenere la medesima destinazione d'uso e la prevalenza delle attività culturali nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

FAQ n. 12 - Nel caso in cui la proposta progettuale riguardi la Categoria 2 del paragrafo 4.2 dell'Avviso Pubblico, il bene immobile che ospita il bene mobile oggetto di interventi può essere un luogo destinato al culto?

Sì, nel caso in cui la proposta progettuale riguardi la Categoria n. 2 "interventi riferibili esclusivamente a beni mobili (es. organi, pale d'altare, statue, oggetti sacri destinati all'esposizione museale, affreschi e stucchi, ...), di particolare pregio artistico, storico o culturale.", l'eventuale destinazione al culto del luogo in cui il bene è posizionato non incide sulla ammissibilità della proposta. Es: è possibile candidare il restauro di un organo presente in una Chiesa destinata anche esclusivamente al culto.

Giova ricordare che, ai fini di una completa valutazione della proposta, occorre evidenziare nella scheda tecnica le azioni per la valorizzazione del bene mobile recuperato o restaurato, gli interventi diretti ad assicurarne l'accessibilità piena del bene e dei contenuti descrittivi che lo riguardano, le connessioni con gli altri attrattori culturali e turistici e il contributo del bene alla coesione della comunità e alla promozione del territorio, nonché le modalità di gestione dei servizi di fruizione eventualmente previsti.